

## **Condizioni Generali di Deposito e Attività Logistica**

### **1. Premessa**

Le presenti Condizioni Generali disciplinano le obbligazioni nascenti dai rapporti contrattuali stipulati da Schenker Italiana S.p.A. (di seguito "Schenker") e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest'ultima; tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Schenker.

È sempre fatto salvo ogni e diverso accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri.

Le Condizioni Generali di Deposito e Attività Logistica sono pubblicate in formato digitale sul sito:

[www.dbschenker.com/it-it](http://www.dbschenker.com/it-it)

### **2. Definizioni**

Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato così specificato:

- a) Schenker: il soggetto che riceve il mandato di organizzazione ed effettuazione dell'attività di deposito e/o di logistica e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- b) Depositante: il soggetto che conferisce il mandato di organizzazione ed effettuazione dell'attività di deposito e/o di logistica e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie.

### **3. Ambito di applicazione**

Il Depositante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri, anche nella qualità di rappresentante fiscale, nella stipulazione del contratto di deposito e/o di logistica, che le presenti Condizioni Generali abbiano e trovino piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con Schenker, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultima.

Con l'affidamento della merce a Schenker, il Depositante accetta queste Condizioni Generali, nonché ogni ulteriore eventuale regolamentazione riportata all'interno degli altri documenti contrattuali, ivi comprese le offerte, per loro conto ma anche per conto di qualsiasi altro soggetto che abbia un qualsivoglia interesse nell'attività di deposito e/o di logistica. In presenza di attività regolate da istruzioni orali o scritte, confliggenti o comunque incompatibili con le presenti Condizioni Generali e non espressamente derogate ed approvate da Schenker per iscritto, tali istruzioni si daranno per non conferite e comunque come mai approvate da Schenker.

### **4. Assunzione/accettazione degli incarichi**

Schenker, salvo previo accordo scritto in deroga, non accetta lo svolgimento di attività di deposito e/o logistica relativa a merci pericolose, che possano recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure merci che siano soggette a deterioramento, nonché valori, monete, beni preziosi, opere d'arte.

In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

Qualora merci appartenenti alle fattispecie sopraelencate vengano affidate a Schenker senza suo previo assenso, o Schenker accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Schenker ha il diritto di risolvere il contratto ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Depositante è tenuto in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

### **5. Dichiarazioni e garanzie del Depositante**

Il Depositante garantisce e perciò dichiara:

- che ha preso atto delle merci o beni che Schenker ha dichiarato non accettabili per il deposito, e che le stesse non sono state incluse tra quelle affidate a Schenker medesima;
- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di deposito, sono ritenuti idonei.

Il Depositante dichiara espressamente di manlevare e tenere Schenker indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Qualora venga affidato a Schenker mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Depositante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde

rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Depositante è inoltre tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre, il Depositante autorizza Schenker alla gestione di tutti i dati inerenti le merci, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di dato sensibile, al fine di consentire a Schenker il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire la migliore gestione delle merce medesima.

## **6. Termini di pagamento**

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite da Schenker sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- 30 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali.

Inoltre il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Schenker ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Depositante nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per loro conto, le note di credito emesse a loro favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Depositante medesimo a titolo di corrispettivo per i servizi effettuati. Il Depositante autorizza pertanto Schenker, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

## **7. Quotazioni e conversione valutaria**

Le quotazioni di Schenker e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle specifiche prestazioni richieste dal Depositante nonché al volume, alla dimensione, al peso (anche in relazione al rapporto con il valore), alla quantità ed alla tipologia merceologica comunicate e non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da ulteriori operazioni.

Laddove la fatturazione venga effettuata in valuta differente da quella espressa nella quotazione di riferimento, è facoltà di Schenker applicare un'addizionale percentuale al tasso di cambio ufficiale BCE.

## **8. Diritto di ritenzione**

Schenker ha, nei confronti del Depositante e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci.

## **9. Responsabilità**

La responsabilità di Schenker è limitata ai soli danni materiali e diretti, comunque entro il valore di produzione delle merci depositate, a condizione che detto valore sia stato indicato dal Depositante, espressamente ed in forma scritta, all'atto della consegna delle merci a Schenker. Diversamente, Schenker potrà essere ritenuta responsabile al massimo per € 1,00 (uno) per ciascun kilogrammo lordo di merce affidatale.

## **10. Danni indiretti e penali**

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Schenker per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione della prestazione) e penali.

## **11. Reclami**

Qualunque reclamo per perdita, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Schenker (anche a mezzo PEC, all'indirizzo: [schenkeritaliana@legalmail.it](mailto:schenkeritaliana@legalmail.it)) tassativamente ed a pena di decadenza entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge.

## 12. Assicurazione

La copertura assicurativa delle merci è obbligatoria, e la sottoscrizione del contratto la rende automaticamente accettata. Le spese, i limiti ed i massimali della predetta copertura verranno specificati nella quotazione.

In nessun caso Schenker può essere considerata come assicuratore o coassicuratore.

Schenker non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Depositante a fronte di corrispettivo da pattuirsi *ad hoc*.

In alternativa il Depositante può provvedere ad assicurare direttamente la merce, restando inteso che, in tale eventualità, il Depositante dovrà espressamente rinunciare, anche a nome e per conto di tutti i propri aventi causa, al diritto di rivalsa nei confronti di Schenker.

## 13. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Schenker non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi o mancate consegne della merce causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Depositante. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Depositante o di chiunque altro vanti un interesse verso la merce, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali.

Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), Schenker ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Depositante.

## 14. Trattamento dei dati

Schenker si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L'Informativa Clienti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile all'indirizzo web:

<https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/privacy> e si intende trasmessa al Depositante unitamente alle presenti Condizioni Generali.

Schenker ed il Depositante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

## 15. Codice Etico e Modello 231

Il Depositante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Depositante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Schenker per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Schenker è riservato il diritto:

a) di sospendere l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, e/o

b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Depositante, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza. Resta inoltre a carico del Depositante la responsabilità per qualsiasi conseguente evento pregiudizievole o danno, nonché l'obbligazione di manlevare Schenker per qualsivoglia connessa azione di terzi.

Schenker ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione, disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello>.

## 16. Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.